


ORIGINALE



IMMEDIATA ESECUZIONE

COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

N. 42 DEL 28-05-2020

OGGETTO: Approvazione schema di regolamento per l'applicazione dell'IMU e le relative aliquote per l'anno 2020, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

L'anno duemilaventi il 28 del mese di maggio, alle ore 10.50 nella sala delle adunanze del Comune, il Commissario Straordinario del Comune di Partinico dott. Rosario Arena, nominato con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 551/GAB del 18.06.2019, con l'assistenza del Segretario Generale dott. Lucio Guarino.


Vista la proposta di deliberazione inerente l'oggetto;

Visti gli allegati pareri;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte

Di dichiarare la immediata esecutività stante l'urgenza del provvedere



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore...^{3°}.....

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI GIUNTA MUNICIPALE N. 13 DEL 22.5.2020

Registrato Segreteria Generale n. del

OGGETTO: Approvazione schema di regolamento per l'applicazione dell'IMU e le relative aliquote per l'anno 2020, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Il proponente Dott. Giuseppe Misuraca

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

Premesso che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato art. 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	Massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota massime IMU per l'anno 2020:

~~RILEVATO che con deliberazione di C.C. n. 46 del 10.10.2018, esecutiva in data 28.10.2018 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Partinico ai sensi dell'art. 244 e ss. Del Dlgs n. 267/2000;~~

CHE l'art. 251 del D.lgs n. 267/2000, per gli enti dissestati, prevede l'applicazione per le imposte e tasse locali la misura massima consentita delle aliquote di riferimento;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno trasmesso al Comune di Partinico ed assunto al prot. gen. Al n. 12172 del 21.05.2020, con cui è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato con prescrizioni contenute nell'allegato "A";

PERTANTO l'articolazione delle aliquote per l'anno 2020 sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
abitazione principale di lusso	0,60%
fabbricati rurali strumentali	0,10%
"beni merce"	0,25%
terreni agricoli	1,06%
Fabbricati gruppo "D"	1,06%
altri immobili	1,06%

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

RITENUTO urgente provvedere alla approvazione sia del regolamento che le relative aliquote da parte del Consiglio Comunale entro e non oltre il 30 giugno 2020, così come previsto dall'art. 779 della legge n. 160/2019;

Visti:

- il parere tecnico e contabile positivo espresso dal Responsabile del Settore Servizi Economico-Finanziari;
 - Il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale;

PROPONE

Per i motivi riportati in premessa

1. **di** approvare, lo schema del Regolamento per l'applicazione dell'IMU di cui all'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, ed le relative aliquote da applicare per l'anno 2020;
2. **di** prendere atto che il Regolamento approvato successivamente dal Consiglio Comunale per l'applicazione dell'IMU e le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
3. **di** applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

ALiquOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,60%	abitazione principale di lusso
0,10%	fabbricati rurali strumentali
0,25%	beni merce"
1,06%	terreni agricoli
1,06%	"Fabbricati gruppo "D"
1,06%	altri immobili



4. di trasmettere la presente al Consiglio Comunale per la successiva approvazione, previa acquisizione del parere del revisore dei conti;
5. **di** dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Rende noto

che la struttura amministrativa competente è il Settore Economico-Finanziario.
che il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Misuraca.
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Il proponente

...Dott Giuseppe Misuraca

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione inerente l'oggetto;

Visto l'allegato foglio pareri;

DELIBERA

DI APPROVARE la superiore proposta ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza.





Comune di PARTINICO

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.M.

N. 42 DEL 28-05-2020



REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL' IMU

Approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta

Municipale n. del

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Oggetto dell'imposta
- Art. 3 - Soggetto attivo
- Art. 4 - Soggetto passivo
- Art. 5 - Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo
- Art. 6 - Definizione di abitazione principale e pertinenze
- Art. 7 - Unità abitative assimilate all'abitazione principale
- Art. 8 - Definizione di aree edificabili
- Art. 9 - Definizione di terreno agricolo
- Art. 10 - Determinazione della base imponibile
- Art. 11 - Determinazione dell'imposta dovuta
- Art. 12 - Termini per il versamento
- Art. 13 - Valore venale delle aree edificabili
- Art. 14 - Determinazione delle aliquote d'imposta

TITOLO II AGEVOLAZIONI

- Art. 15 - Fattispecie con abbattimento della base imponibile
- Art. 16 - Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 17 - Esenzione per i terreni agricoli
- Art. 18 - Altre esenzioni
- Art. 19 - Aliquota per le abitazioni principali
- Art. 20 - Imposizione dei cd "beni merce"

TITOLO III DICHIARAZIONI, VERSAMENTI E CONTROLLI

- Art. 21 - Dichiarazioni
- Art. 22 - Modalità del versamento
- Art. 23 - Compensazioni
- Art. 24 - Differimento dei termini per i versamenti
- Art. 25 - Attività di controllo
- Art. 26 - Rimborsi
- Art. 27 - Contenzioso
- Art. 28 - Arrotondamenti
- Art. 29 - Accertamento esecutivo e rateizzazione
- Art. 30 - Modalità della richiesta e decadenza dal beneficio

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 31 - Norme di rinvio





TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione della nuova IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020, da applicarsi sul territorio del Comune di Partinico, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni ad opera dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.

2. La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto dettato dall'art. 1, commi 739 e ss., della Legge n. 160/2019, nonché al comma 1, dell'art. 8 e al comma 9, dell'art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 2 Oggetto d'imposta

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assoggettati all'imposta di cui al presente regolamento tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Partinico, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti, nonché dal presente regolamento.

2. Presupposto della nuova IMU è, nel dettaglio, il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso, ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale.

3. Il gettito della nuova IMU derivante dai fabbricati accatastati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard, nella misura dello 0,76 per cento, è versata a favore dello Stato.

4. Il Comune può aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota indicata al precedente comma, prevedendo un'entrata a proprio favore.

Art. 3 Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta municipale è il Comune, per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

2. Gli immobili di proprietà del Comune o per i quali il medesimo è titolare di un altro diritto reale di godimento non scontano l'imposta quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, è soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

4. Il Comune, in quanto soggetto attivo ed ente impositore, liquida, accerta e riscuote l'imposta per gli immobili individuati dal presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

Art. 4 Soggetto passivo

1. Soggetto passivo della nuova IMU è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.
2. Nel caso di assegnazione della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, soggetto passivo è il genitore assegnatario della casa medesima; il predetto provvedimento costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
4. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (ex art. 69, c. 1, lett. a), di cui al D.Lgs. n. 206/2005, nonché per gli immobili del condominio, il versamento della nuova IMU è effettuato da chi amministra il bene.
5. Nell'ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.
6. La modalità di applicazione della nuova IMU, di cui al precedente comma, si applica anche per le esenzioni o le agevolazioni d'imposta.

Art. 5 Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo

1. Al fine dell'applicazione dell'imposta disciplinata dal presente regolamento, per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, con attribuzione di rendita catastale.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
3. L'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza è considerata parte integrante del fabbricato, purché accatastata unitariamente al fabbricato medesimo.
4. Il concetto di pertinenza, con riferimento all'area pertinenziale, deve essere inteso esclusivamente considerando le disposizioni urbanistiche che considerano tali le opere prive di autonoma destinazione, la cui finalità è strettamente legata all'edificio principale.

Art. 6 Definizione di abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
3. L'abitazione principale, come definita al precedente comma 1 e quelle ad essa assimilate, ai sensi del successivo articolo 7, non sono assoggettate all'IMU, di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle iscritte in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare.
4. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

5. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, assoggettate all'IMU, è applicata una detrazione d'imposta, nella misura di euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale e in proporzione alla quota di possesso in caso di comproprietà.

Art. 7

Unità abitative assimilate all'abitazione principale

Sono considerate assimilate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Art. 8

Definizione di aree edificabili

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del richiamato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del Cod. Civ..
3. Su richiesta del contribuente, il Comune può attestare se un'area situata nel proprio territorio è fabbricabile.

Art. 9

Definizione di terreno agricolo

1. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Art. 10
Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile rappresenta il valore degli immobili, a cui deve essere applicata l'aliquota corrispondente per determinare l'imposta dovuta. Questa è costituita, per i fabbricati iscritti in catasto, dal prodotto fra l'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento, ed i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

2. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, producono effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per gli immobili di nuova costruzione, le rendite catastali producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedenti dalla data di utilizzo.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita la base imponibile è determinata alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale.

4. Nell'ipotesi di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, che è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi dell'art. 3, c. 51, della Legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

Art. 11
Determinazione dell'imposta dovuta

1. Pur considerando che a ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, l'imposta è dovuta con riferimento a questi, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

2. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero.

3. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.



Art. 12
Termini per il versamento

1. Il versamento dell'imposta annua dovuta al Comune avviene in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre; resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata va corrisposta a conguaglio, considerando le aliquote approvate per l'anno d'imposta di riferimento.
3. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, mentre in sede di saldo, l'imposta è dovuta per l'intero anno calcolando il conguaglio, sulla base delle aliquote approvate.
4. Gli enti non commerciali, di cui all'art. 7, c. 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, eseguono il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote approvate dal Comune.
5. I soggetti di cui al comma precedente, eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; in sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

Art. 13
Valore venale delle aree edificabili

1. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Municipale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'art. 1, comma 777 della legge 27.12.2019 n. 160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico, un valore superiore a quello deliberato.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo a rimborso, salvo le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. Nell'ipotesi di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, da considerarsi fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
5. In caso di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001 n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il

fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.

6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico.

7. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.

8 Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata precedentemente, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel vigente strumento urbanistico, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, in adesione alle disposizioni indicate dall'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006.

9. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali, salvo quanto indicato al precedente articolo 5.

Art. 14

Determinazione delle aliquote d'imposta

1. Le aliquote d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di legge ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento se inserite nell'apposito prospetto presente sul Portale del MEF entro il 14 ottobre dell'anno medesimo, con pubblicazione entro il 28 dello stesso mese.

TITOLO II AGEVOLAZIONI

Art. 15

Fattispecie con abbattimento della base imponibile

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i seguenti oggetti:
 - a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 42/2004;
 - b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità risulta sopravvenuta e l'agevolazione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni; l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato;
 - c) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.



Art. 16

Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili

1. Al fine dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili di cui al comma 1, lett. b) del precedente articolo 15, deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta.
2. In particolare, l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
4. I fabbricati o le unità immobiliari devono possedere le caratteristiche di seguito indicate:
immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta norme per l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente strumento edilizio vigente e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);
5. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
6. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato comprovante la situazione del fabbricato conforme ai requisiti di cui ai commi precedenti.
7. Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000.
8. La riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.
9. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Art. 17

Esenzioni per i terreni agricoli

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - c) a inmutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
 - d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/1977,

sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993.

Art. 18 Altre esenzioni

1. Sono altresì esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1, dell'art. 7, del D.Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i., nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.



Art. 19 Aliquota per le abitazioni principali

1. L'aliquota agevolata, come deliberata dal Consiglio Comunale, prevista per il fabbricato destinato ad abitazione principale è applicata anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.

Art. 20 Imposizione dei cd "beni merce"

1. Fino all'anno 2021, i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono assoggettati all'IMU, considerando un'aliquota base dello 0,1%, modificabile con apposita delibera di Consiglio Comunale, in conformità con la normativa di riferimento.

TITOLO III DICHIARAZIONI E CONTROLLI

Art. 21 Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Gli enti non commerciali, di cui al precedente art. 18, comma 1, lett. g), sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ogni anno.
4. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.
5. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

Art. 22 Modalità del versamento

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Partinico, corrispondente a G348, oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale centralizzato o, comunque, modalità compatibili con le disposizioni in ambito di Agenda digitale (AGID).
3. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
4. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato sulla base delle indicazioni di cui al precedente articolo 11.

Art. 23 Compensazioni

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia stata presentata apposita dichiarazione o comunicazione congiunta; purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso;

Art. 24 Differimento dei termini per i versamenti

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del

tributo, per la sola quota dovuta in favore del Comune, quando si verificano:

a) gravi calamità naturali;

b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

2. Il differimento non può riguardare la quota di competenza dello Stato, calcolata sui fabbricati del gruppo "D".

Art. 25

Attività di controllo

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.

2. Lo stesso verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

3. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa ed ai collegamenti con banche dati utili.

Art. 26

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

4. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro 12,00.

Art. 27

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e gli atti per la riscossione coattiva, nonché i provvedimenti di irrogazione di sanzioni e il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.

2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale.

Art. 28

Arrotondamenti



1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Art. 29

Accertamento esecutivo e rateazione

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge 160 del 2019.

2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.

3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite di seguito:

4. Schema degli importi da rateizzare:

- a) fino ad euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da quattro a otto rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da nove a dodici rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da tredici a venti rate mensili;
- f) da euro 20.000,01 da ventuno a venticinque rate mensili.

Art. 30

Modalità per la richiesta e decadenza del beneficio

1. La richiesta di rateazione, con indicazione delle condizioni di difficoltà economiche deve essere inoltrata all'ente creditore o al soggetto affidatario infra il termine di gg. 60 dalla notificazione dell'avviso di accertamento.

2. Potrà essere iscritta ipoteca o fermo amministrativo o altra azione cautelare solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte salve comunque le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.


3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può essere più rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica quanto dettato dall'art. 1, comma 739, della Legge n. 160/2019, nonché le altre disposizioni vigenti in materia di IMU.



in.Int. - DAIT - D.C.F.L. - Ufficio I Consulenza per il risanamento degli enti locali disestati - Prot. Ingresso N.0049396 del 11/05/2020

MODULARIO
INTERNO 204

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.M.

N. 42 DEL 28-05-2020



MOD. 4 U.CO. di Mod. 932

Min.Int. - DAIT - D.C.F.L. - Ufficio I Consulenza per il risanamento degli enti locali disestati - Prot. Uscita N.0049465 del 11/05/2020

Il Ministro dell'Interno

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, con legge 24 febbraio 2012, n. 14;

Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, con legge 26 aprile 2012, n. 44;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge 07 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, con legge 07 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Visto il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, con legge 6 giugno 2013, n. 64;

Visto il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, con legge 18 luglio 2013, n. 85;

Visto la legge 17 dicembre 2013, n. 147;

Visto il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, con legge 2 maggio 2014, n. 68;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114;

Visto la legge 23 dicembre 2014, n. 190;

MODULARIO
INTERNO 204

MOD. UCO al Mod. 830

Il Ministro dell'Interno

Visto il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

Visto la legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto il decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2016 n. 160;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Vista la legge 21 giugno 2017, n. 96;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 10 ottobre 2018 con la quale il Comune di Partinico (PA) ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del TUOEL;

Vista l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli esercizi finanziari 2017/21, formulata dal Comune di Partinico, ai sensi dell'art. 259 del TUOEL ed approvata con delibera del Consiglio comunale, n. 68 del 21 ottobre 2019;

Visto il parere favorevole reso, ai sensi dell'articolo 261, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 29 aprile 2020;

DECRETA

Articolo 1

E' riconosciuta validità ai provvedimenti di risanamento adottati dal Comune di Partinico (PA), attesa la capacità degli stessi di assicurare una stabile gestione finanziaria, ai sensi degli articoli 259 e seguenti del TUOEL. L'ente ha, a tal fine, predisposto un'ipotesi di bilancio idonea ad assicurare l'equilibrio finanziario ed economico, unitamente all'adozione dei provvedimenti conseguenti alle prescrizioni di cui al presente decreto, che sono da ritenersi indispensabili.



MODULARIO
INTERNO 104

MOD. 4 U.C.O. ex Mod. 830



Il Ministro dell'Interno

Articolo 2

E' approvata, ai sensi dell'articolo 261, comma 3 del TUOEL, con le prescrizioni di cui al presente decreto, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per gli esercizi 2017/2021, del Comune di Partinico (PA), redatta ai sensi dell'art. 259 del citato decreto legislativo e deliberata con atto del Consiglio comunale n. 68 del 21/10/2019.

Articolo 3

Relativamente al personale, al fine di garantire la stabilità della gestione, sono confermati i vincoli derivanti dalla rideterminazione della dotazione approvata Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 19 dicembre 2018.

Articolo 4

L'ente, al fine di mantenere la corretta ed equilibrata gestione del bilancio e garantire la stabilità della stessa, è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 5

E' fatto obbligo al Comune di Partinico (PA) di deliberare, entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto di approvazione dell'ipotesi, il bilancio di previsione 2017/2019 sulla base dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, nonché, entro 120 giorni dalla stessa data gli altri eventuali bilanci di previsione o rendiconti non deliberati, provvedendo contestualmente alla presentazione delle relative certificazioni.

Articolo 6

E' fatto obbligo agli amministratori ordinari o straordinari dell'ente locale, ai quali compete di dare esecuzione alle prescrizioni contenute nel presente decreto, di riferire, per il periodo di durata della procedura di risanamento, sullo stato di attuazione delle medesime, in un apposito capitolo della relazione al rendiconto annuale.

Articolo 7

E' fatto obbligo all'organo di revisione economico-finanziaria, per il periodo di durata della procedura di risanamento, di riferire trimestralmente al consiglio dell'ente circa l'ottemperanza

in. Int. - DAIT - D.C.F.L. - Ufficio I Consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati - Prot. Ingresso N.0049396 del 11/05/2020

MODULARIO INTERNO 204



Il Ministro dell'Interno

alle prescrizioni contenute nel presente decreto, ai sensi dell'articolo 265, comma 3. del TUOEL.

Copia del presente decreto è inviata alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Palermo per la notifica al comune di Partinico e all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria per gli adempimenti di competenza e prescritti.

Roma, li **17 MAG. 2020**

PER IL MINISTRO

IL SOTTOSGREGARIO DI STATO
(Variati)

Nota: Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notifica.



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Procedo 11/5/2020

funzionario economico-finanziario
(FLAVIA MONTALO)

Min. Int. - DAIT - D.C.F.L. - Ufficio I Consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati - Prot. Uscita N.0049465 del 11/05/2020



MOD. APPRO
INTERNO 704

MOD. 4 U.C.O. ex Mod. 930



Il Ministro dell'Interno

Allegato A

APPROVAZIONE IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO 2017/2021 DEL COMUNE DI PARTINICO (PA)

PRESCRIZIONI

1. Relativamente al personale, al fine di garantire la stabilità della gestione, l'Ente, per il periodo di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio 2017, deve attenersi:

1.1 al disposto dell'art. 267 del TUOEL, concernente il divieto di variazione in aumento della dotazione organica rideterminata;

1.2 al disposto dell'art. 243, commi 1 e 7, del TUOEL, concernente il controllo sugli atti relativi alla dotazione organica ed alle assunzioni del personale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali;

1.3 per quanto attiene alle spese di personale a tempo determinato a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, le convenzioni, il personale di cui all'art. 110 del TUOEL, nonché i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente denominati, partecipati o comunque facenti capo all'ente, le stesse devono essere contenute annualmente nel tetto di complessiva spesa del personale fissato dalle leggi finanziarie di volta in volta vigenti e, attualmente dagli artt. 9 e 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comune è, altresì, tenuto ad osservare il disposto dell'art. 259, comma 6, del TUOEL, ai sensi del quale la spesa per il personale a tempo determinato dovrà essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo nell'ultimo triennio, o il minore importo di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, esteso agli enti locali dall'art. 4, comma 103, della legge 2 novembre 2011, n. 183 e modificato dagli articoli 3 e 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 114;

1.4 al disposto del comma 424 dell'art. 1, della legge di stabilità 2015, che per gli anni 2015 e 2016, impongono agli enti locali di destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla norma, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate; alla ricollocazione nei ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità.



Il Ministro dell'Interno

2. Relativamente alle entrate tributarie ed extra tributarie, al fine di mantenere la stabilità di gestione, il comune, per il periodo di cinque anni a decorrere dal primo gennaio 2017 deve:

2.1 deliberare, applicare e riscuotere, l'imposta unica comunale (IUC), ai sensi dell'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nelle aliquote massime ivi consentite, tenendo conto che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677, da ultimo modificato dall'articolo 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16; applicare le disposizioni previste dall'art. 1, commi 14-16-28 della legge 28 dicembre, n. 208. Le somme riscosse a residuo, dovranno essere destinate alla OSL per il ripiano dell'esposizione debitoria;

2.2 applicare le disposizioni previste dall'art. 1, commi 10-13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

2.3 applicare l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'aliquota massima deliberata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e modificato dall'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha ripristinato la facoltà di aumentare l'aliquota nella misura massima dello 0.8% e di differenziarla utilizzando esclusivamente gli scaglioni di reddito stabiliti dal D.P.R. n. 917/1986, nel rispetto del principio di progressività;

2.4 applicare e riscuotere l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni con le tariffe massime deliberate ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni, con le rideterminazioni di cui al DPCM 16 febbraio 2001;

2.5 applicare e riscuotere il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (OSAP) nelle misure massime deliberate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e relativo regolamento comunale, avendo cura di disporre gli adeguamenti annuali dallo stesso previsti tenendo debito conto della rivalutazione annuale sulla base dell'indice ISTAT di cui all'art. 18, c. 1, legge 23 dicembre 1999, n. 488;

2.6 - applicare e riscuotere la TARI (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, ai sensi dell'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'art. 1, comma 27, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ivi compresi i costi di smaltimento in discarica di cui al comma 654 del citato articolo. Relativamente alla tassa sui rifiuti, il comune di Partinico (PA) è tenuto a monitorare, sullo stato effettivo del servizio e dello stato di attuazione delle

MOD. 4 U.C.O. n. Mod. 630

MOD. 4 U.C.O. n. Mod. 630



Il Ministro dell'Interno

procedure di recupero dell'evasione per il finanziamento del fabbisogno finanziario pregresso. Inoltre, in considerazione della notoria complessità e dell'incerto esito delle procedure di recupero dell'evasione delle entrate degli enti pubblici, il Comune di Partinico è tenuto ad espletare tempestivamente il predetto procedimento, verificando l'effettiva realizzazione delle relative entrate che, in via prioritaria, dovranno essere messe a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione per il finanziamento della massa passiva ammessa alla liquidazione.

2.7 effettuare, ove non si sia già provveduto, il controllo delle superfici imponibili con le superfici catastali (art. 1, comma 340, legge n. 311/2004);

2.8 deliberare, applicare e riscuotere, ai sensi dell'articolo 251, comma 3, del TUOEL, per le imposte e le tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. Tale delibera avrà efficacia per il numero di anni necessario al raggiungimento del quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

2.9 applicare e riscuotere i diritti di segreteria di cui all'art. 10 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con legge 19 marzo 1993, n. 68 e successive modifiche e integrazioni, in modo da garantire che per ciascuna categoria sia previsto, per almeno uno degli atti nelle stesse ricompreso, l'applicazione del livello massimo e disporre gli aggiornamenti biennali in base al 75% della variazione ISTAT per le tipologie di cui alla lettera c) del decreto legge medesimo;

2.10 applicare e riscuotere i contributi del rilascio del permesso a costruire di cui all'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni con gli aggiornamenti e gli adeguamenti previsti dallo stesso articolo e dalle specifiche disposizioni regionali, classificando le relative entrate al titolo IV, nel rispetto delle destinazioni previste dalla legge. Anche per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 737, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal citato DPR n. 380/2001 possono essere destinati nella misura del 100% a spese di manutenzione ordinaria del verde delle strade e del patrimonio comunale, nonché a spese di progettazione di opere pubbliche;

2.11 determinare annualmente, applicare e riscuotere le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, individuati ai sensi del D.M. 31 dicembre 1983 e successive modificazioni e integrazioni, in modo che il costo complessivo di gestione dei medesimi servizi, riferito ai dati della competenza, sia coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati, in misura non inferiore al 36%, ai sensi dell'art. 243, comma 2, lettera a) del TUOEL; a tal fine i costi complessivi di gestione devono, comunque, comprendere gli oneri diretti ed indiretti per il personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e gli eventuali

MODULARIO
INTERNO 204

MOD. 4 UCO ex Mod. 830

Il Ministro dell'Interno

oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature; eventuali riduzioni, agevolazioni o esenzioni, dovranno costituire oggetto di apposita disciplina regolamentare;

2.12 presentare la certificazione prevista dall'art. 243 del TUOEL, relativamente alla copertura del costo complessivo del servizio smaltimento rifiuti e dei servizi pubblici a domanda individuale, con le modalità e nei termini fissati nell'apposito decreto ministeriale;

2.13 rispettare il disposto di cui all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1992, n. 285, relativo ai proventi da sanzioni per violazione del codice della strada, concernente la destinazione del 50% degli stessi proventi, agli interventi indicati nella stessa norma ed il disposto di cui all'art. 142, comma 12-ter, del medesimo decreto, come introdotto dall'art. 25, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, con la decorrenza stabilita dal comma 3 del medesimo articolo, relativo alla destinazione dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, rilevati attraverso l'impiego di apparecchi, sistemi, dispositivi, o mezzi tecnici di controllo a distanza. In particolare, l'ente deve tener conto dell'articolo 4 ter della legge n. 44/2012 di conversione del D.L. n. 13/2012, che, dal 28 luglio 2012, prevede un ulteriore aumento della quota vincolata, oltre al 50% previsto dall'art. 208 del Codice della strada, un ulteriore 50% delle entrate derivanti dall'art. 142 del Codice della strada da destinare con vincolo obbligatorio a favore dell'ente proprietario della strada sulla quale si è proceduto all'accertamento;

2.14 provvedere annualmente all'adozione del piano di cui all'art. 58 del decreto legge 26 maggio 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, complessivo degli immobili locati e, quanto agli immobili che non fosse necessario dismettere, anche per far fronte alle necessità dell'OSL, adottare tutti i provvedimenti, anche a carattere regolamentare, finalizzati ad un più proficuo utilizzo degli stessi;

2.15 quanto alle unità immobiliari destinate ad abitazione ed agli altri beni immobili dati in locazione, e ove possibile, quelli dati in comodato, deliberare, applicare e riscuotere i canoni a norma di legge o adeguare gli stessi ai prezzi di mercato secondo la disciplina propria a ciascun tipo di unità immobiliare, assicurando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 597 e dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, attivando tutti i provvedimenti necessari ad assicurare l'effettiva realizzazione delle entrate nella misura dovuta; verificare la possibilità di eliminare i costi passivi, utilizzando i beni patrimoniali disponibili ed idonei all'uso; in particolare, attuare le disposizioni del comma 138, art. 1 della legge di stabilità 2013, secondo cui le P.S.A. non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva, salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti; da ultimo, trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 24, comma 4, del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014.

MOD. ANNO
INTERNO 204

Il Ministro dell'Interno

2.16 provvedere annualmente all'adozione della delibera sulla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie e determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato, anche se negativa;

2.17 adottare tutti i provvedimenti organizzativi necessari al fine di ottenere una rapida definizione delle pratiche di condono edilizio in evase, assegnando le risorse necessarie e stabilendo i tempi di evasione delle stesse;

3) Relativamente alla attività di accertamento e riscossione delle entrate, al fine di mantenere la corretta ed equilibrata gestione, l'ente deve:

3.1 assicurare la tempestiva adozione dei provvedimenti necessari a garantire il regolare espletamento dell'attività di accertamento e riscossione delle entrate, con le modalità e nei termini previsti dalla legge, con particolare riferimento a quanto disposto da ultimo dal decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, modificato dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96;

3.2 assicurare l'adozione di tutti i provvedimenti di competenza finalizzati al costante miglioramento dell'attività di riscossione delle entrate, valutando il ricorso alle forme che dovessero risultare più efficaci, rapide e convenienti, privilegiando quelle che rendono immediati i tempi di materiale introito da parte del servizio di tesoreria comunale ed il correlato trasferimento nelle casse dell'ente;

3.3 attivare tempestivamente le procedure coattive per il recupero dell'evasione ed effettuare a tal fine, verifiche incrociate di tutti i dati utili allo scopo comunque disponibili, assicurando in ogni caso, gli adempimenti necessari finalizzati alle verifiche ed ai controlli; le entrate derivanti dal recupero di evasione riferite ad anni di imposta precedenti e fino al 31 dicembre 2016, pure se accertate successivamente, così come gli eventuali maggiori proventi riscossi dovranno essere trasferiti, al netto delle eventuali relative spese, all'organo straordinario della liquidazione per il finanziamento della massa passiva;

3.4 per i servizi di riscossione esternalizzati, assicurare la tempestiva, piena e sistematica attuazione delle funzioni di coordinamento e vigilanza da parte del comune;

3.5 applicare l'art. 1, comma 642, della legge 23.12.2014, n. 190, per l'eventuale utilizzo dei medesimi soggetti affidatari della riscossione delle entrate locali;

3.6 applicare l'art. 1, commi 682-689, della legge 23.12.2014, n. 190, in tema di scarico dei ruoli e di comunicazioni inerenti l'inesigibilità di quote affidate agli agenti della riscossione;

3.7 i responsabili dei servizi e l'Organo di revisione sono tenuti a controllare e monitorare l'accertamento e la riscossione delle entrate comunali, oltreché l'attuazione di tutte le misure idonee per prevenire l'evasione/elusione fiscale, in particolare, attraverso un'azione tesa ad una maggiore responsabilizzazione dei soggetti coinvolti.

4) Relativamente alla riduzione delle spese correnti, al fine di mantenere la corretta ed equilibrata gestione, l'ente deve:

MOD. ARIO
INTERNO 704

Il Ministro dell'Interno

SPESE PER IL PERSONALE

4.1 determinare ed attribuire il trattamento economico spettante al personale dipendente, sia per la parte fissa che per la parte variabile, nel rigoroso rispetto e nella corretta applicazione del contratto nazionale di lavoro e del contratto integrativo decentrato fermo restando che, annualmente, il tetto di spesa del personale va determinato in conformità al disposto dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, assicurando la riduzione delle spese di personale, anche attraverso la riduzione del fondo per la contrattazione integrativa e garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. Tale tetto, inoltre, deve essere costantemente controllato al fine di accertarne la compatibilità con i vincoli della finanza pubblica e mantenuto in misura tale da garantire il rispetto del pareggio di bilancio introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.

In particolare, dovrà essere scrupolosamente osservato il disposto dell'art. 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo:

- al trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, che non potrà superare, in ogni caso, il trattamento ordinarmente spettante per l'anno 2010 (correttamente quantificato) al netto degli eventi straordinari ivi espressamente previsti; l'ammontare delle contrattazione integrativa non potrà superare il corrispondente importo dell'anno 2010, ridotto annualmente in misura proporzionale all'eventuale riduzione del personale in servizio;

- al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, che non dovrà superare il corrispondente importo impegnato per l'anno 2010, correttamente quantificato, ed è comunque automaticamente ridotta in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, ai sensi dell'art. 1, c. 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

4.2 nel caso di esternalizzazione di servizi, l'ente dovrà provvedere alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, commi 30, 31 e 32 della legge n. 244/2007;

4.3 attuare i divieti e le limitazioni alle assunzioni di personale, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di

MOD. 4 U.C.O. di Mod. 330

MOD. 4 U.C.O. di Mod. 330



Il Ministro dell'Interno

interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...) di cui all'articolo 18, comma 2 bis del decreto legge n. 112/2008, come modificato dall'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

4.4 attuare gli obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi, della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria (...), ai sensi dell'articolo 18, comma 2 bis del decreto legge n. 112/2008, come modificato dal comma 557, dell'art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147;

4.5 applicare l'art. 1, comma 762, della legge 28.12.2013, n. 208 nonché l'art. 1, comma 254-256, della legge n. 190/2014, per la proroga del blocco della contrattazione previsto dall'art. 9, comma 17 del D.L. 78/2010.

GESTIONE DEI SERVIZI

4.6 adottare i provvedimenti necessari per la riorganizzazione con criteri di efficienza di tutti i servizi erogati, con particolare attenzione a quelli eventualmente gestiti in forma partecipata, con l'obiettivo minimo di non aggiungere ulteriori perdite, valutando le forme di gestione che assicurino maggiore efficienza ed economicità, nonché, per quelli non indispensabili, la compatibilità dei relativi costi con le disponibilità di bilancio;

4.7 valutare le future modalità di gestione dei servizi pubblici e adottare, anche nelle more, tutti i provvedimenti necessari ad assicurare maggiore economicità ed efficienza della gestione con conseguente riduzione dell'onere posto a carico della collettività evitando altresì, mediante un costante controllo, l'insorgere di eventuali future perdite di bilancio degli eventuali organismi partecipati con conseguenti ripercussioni negative sul bilancio dell'ente;

4.8 valutare attentamente la gestione economica dei servizi e, conseguentemente adottare gli eventuali provvedimenti di riorganizzazione per la riduzione dei costi o, comunque, dello sbilancio di gestione;

4.9 attivare tempestivamente tutti gli strumenti idonei ad assicurare un efficace controllo da parte dell'ente della gestione dei servizi esternalizzati, individuando, ove non già prevista, un'apposita unità organizzativa destinata a disciplinare i rapporti con gli organismi partecipati ed impartendo opportune direttive ai fini della riduzione dei costi di gestione con obbligo di presentare ipotesi di fattibilità gestionale più economiche ed efficienti ed ogni altro provvedimento volto ad esercitare l'importante funzione di indirizzo in capo all'ente;

4.10 adottare i provvedimenti necessari a garantire che l'erogazione dei servizi pubblici esternalizzati, si svolga nello scrupoloso rispetto della normativa di settore e comunque sulla base di un'adeguata comparazione e verifica delle condizioni di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;

4.11 assicurare l'eliminazione, o quantomeno la riduzione, delle spese che non abbiano per

MODULO
INTERNO XX

MOD. 4 U.CO. ex Mod. 530

Il Ministro dell'Interno

fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili;

SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE

4.12 assicurare:

- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, che dispone la riduzione automatica del 10% degli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposte dalle pubbliche amministrazioni;
- che le indennità di funzione, gettoni di presenza e utilità comunque denominate, spettanti agli amministratori e consiglieri comunali restino determinate nel rispetto di quanto disposto dall'art. 82 del TUOEL e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- applicare l'art. 1, comma 723, lett. D) della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- eventuali rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali, di cui all'art. 84 del TUOEL e successive modifiche, la riduzione non inferiore al 5% di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Interno del 4 agosto 2011;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, relativo alla spesa annua per studi ed incarichi di consulenza ed ai presupposti per l'affidamento degli incarichi, tenuto altresì conto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012, n. 135, modificata dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 e dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 10/2013;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante il divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza per un ammontare superiore al venti per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per la medesima finalità;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante il divieto di effettuare spese per le sponsorizzazioni;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante il divieto di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al cinquanta per cento di quella sostenuta nell'anno 2009; dal 2014 trova applicazione l'art. 3, comma 2, della legge 10.02.2015, n. 13;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 recante il divieto di effettuare spese per attività di formazione per un ammontare superiore al cinquanta per

MODULARI
ENTRANO 204

MOD. 4 U.CO. ex Mod. 830

Il Ministro dell'Interno

cento della spesa sostenuta nell'anno 2009; dal 2014 trova applicazione l'art. 3, comma 2, della legge 10.02.2015, n. 13:

- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, modificato dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, recante il divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;

- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012 n. 228; relativamente al divieto di acquisire immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva, fatte salve le specifiche eccezioni ivi previste;

- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, come modificato dall'art. 1, c. 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente al divieto di acquistare autovetture e stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture;

- la verifica dell'andamento delle spese generali di funzionamento della struttura (spese postali e telefoniche, incarichi legali, consumo energia elettrica ecc.) adottando tutti i provvedimenti necessari per eliminare eventuali sprechi, inefficienze, disconomie e per razionalizzare l'utilizzo di beni, dotazioni e attrezzature;

- il rispetto di quanto stabilito dal comma 138, articolo 1 della legge 24.12.2012, n. 228, secondo cui le PP.AA. non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva, salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti;

- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 relativamente all'adozione di misure finalizzate al contenimento della spesa per locazioni passive e manutenzione ed altri costi legati all'utilizzo di immobili; in particolare, l'ente deve verificare la possibilità di eliminare i fitti passivi, utilizzando i beni patrimoniali disponibili ed idonei all'uso; anche attraverso la facoltà di recesso dai contratti di locazione previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, come sostituito dall'art. 24, comma 2 bis, del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89;

- il rispetto di quanto stabilito dagli articoli 8, comma 4, e 14 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni con legge n. 89 del 23 giugno 2014, in ordine al conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca;

- il rispetto dell'art. 33, comma 3-bis, del D.lgs n. 163/2006, come modificato dall'art. 23-ter, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L.

REGOLAMENTO
INTERNO N. 2

AUCO n. Mod. 030

Il Ministro dell'Interno

Il 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dalla L. 13 luglio 2015, n. 107, in ordine agli acquisti di lavori, di servizi e di forniture, attraverso gli strumenti elettronici di acquisto Consip spa o altro soggetto aggregatore di riferimento;

- il rispetto dell'art. 1, commi 494/510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

5) Relativamente agli organismi partecipati al fine di garantire la corretta ed equilibrata gestione, l'ente deve:

5.1 attivare tempestivamente tutti gli strumenti idonei ad assicurare un efficace controllo da parte dell'ente della gestione dei servizi, individuando, ove non già prevista, un'apposita unità organizzativa destinata a disciplinare i rapporti con le partecipate, impartendo opportune direttive ai fini della riduzione dei costi di gestione con obbligo di presentare ipotesi di fattibilità gestionale più economiche ed efficienti ed ogni altro provvedimento volto ad esercitare l'importante funzione di indirizzo in capo all'ente; l'ente è tenuto all'osservanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 550 e seguenti della legge 27 dicembre 2015, n. 147, mediante l'accantonamento di un fondo vincolato per il ripiano, in misura proporzionale alla partecipazione, del risultato di esercizio o saldo finanziario negativo degli organismi partecipati;

5.2 adottare i provvedimenti necessari a garantire che l'erogazione dei servizi pubblici affidati a società esterne, pur se partecipate totalmente dall'ente, si svolga nello scrupoloso rispetto della normativa di settore e comunque sulla base di una adeguata comparazione e verifica delle condizioni di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;

5.3 vigilare sull'osservanza del saldo di competenza da parte delle società affidatarie in house di servizi pubblici locali, (ove presenti) nonché sull'osservanza da parte delle aziende speciali e delle istituzioni, ai sensi dell'art. 25, comma 5 del decreto legge n. 1/2012, convertito con legge n. 27/2012; dal 2014, le medesime sono assoggettate alle disposizioni del comma 559, dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147;

5.4 porre in essere iniziative di controllo mirate sugli organismi partecipati al fine di monitorare costantemente che gli stanziamenti previsti in bilancio non vengano superati determinando situazioni di squilibrio;

5.5 assicurare il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 19 del decreto legge 31.5.2010, n. 78; convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 1, comma 740 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante il divieto, salvo quanto previsto dall'art. 2447 del codice civile, di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito e garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti bancari, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio, ovvero abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infra annuali, fermi restando i trasferimenti a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse, ovvero alla realizzazione di investimenti;

5.6 rivedere la partecipazione a consorzi, enti e società di cui l'ente è attualmente parte, ai

MODULARIO
INTERNO 204

MOD. 4 U.C.O. ex Mod. 830



Il Ministro dell'Interno

fini della riduzione degli oneri eventualmente a carico, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 259, comma 5, del TUOEL che prevede l'eliminazione, o quantomeno la riduzione, delle spese che non abbiano per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili e, quanto ai consorzi di funzioni, osservare il disposto dell'art. 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo 2010, n. 42;

5.7 verificare e disporre, per quanto di competenza, che i compensi al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione degli organismi partecipati siano conformi alle specifiche norme di legge; in particolare, verificare che, sulla base dell'art. 6, comma 6, del decreto legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010, i compensi degli organi di amministrazione e di quelli di controllo (cda, sindaci e revisori dei conti) delle società totalmente partecipate in modo diretto o indiretto e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art. 1, della legge 196/2009, siano ridotti del 10% a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010. Verificare il rispetto dell'articolo 1, comma 554 e seguenti della legge 27.12.2013, n. 147 e del successivo comma 555 dall'anno 2017;

5.8 verificare l'osservanza della riduzione dei costi prevista dall'art. 6, comma 2 del decreto legge 78/2010, relativo alla partecipazione onorifica agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti;

5.9 verificare l'osservanza della riduzione delle spese previste dall'art. 6, comma 11 del decreto legge 78/2010, relative a studi, consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità;

5.10 assicurare il rispetto dell'art. 1, commi 550-552, della legge 27.12.2013, n. 147;

5.11 effettuare senza ritardo la verifica delle partite debitorie/creditorie tra Comune ed Organismi;

Relativamente alla gestione contabile, al fine di mantenere la corretta ed equilibrata gestione del bilancio, l'ente deve:

SALDO DI FINANZA PUBBLICA

6.1 Assicurare il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, fatti salvi gli effetti derivanti dalla disciplina del saldo di solidarietà territoriale declinato su base regionale e nazionale. Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Adottare gli strumenti organizzativi e contabili idonei a consentire la previsione e il controllo dei flussi di riscossione e di pagamento, sia al fine di conseguire il raggiungimento

MINISTERO
INTERNO 104

Il Ministro dell'Interno

dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno, che al fine di contenere il ricorso ad anticipazioni di tesoreria o di cassa nei limiti consentiti dalla legge.

In conformità al disposto dell'art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2005, n. 296, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, assicurare la riduzione delle spese di personale, anche attraverso la riduzione del fondo per la contrattazione integrativa e garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. Tale tetto, inoltre, deve essere costantemente controllato al fine di accertarne la compatibilità con i vincoli della finanza pubblica e mantenuto in misura tale da garantire il rispetto del patto di stabilità interno.

Allegare al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo, nei termini e secondo le indicazioni di cui al comma 712 della Legge di stabilità 2016.

Trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di competenza, con tempi e modalità definiti con decreti del MEF sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Trasmettere, relativamente all'esercizio 2018, entro il termine perentorio del 31 marzo al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, con le modalità e nei termini indicati al comma 720 della Legge di stabilità 2016;

ENTRATE A CARATTERE NON RICORRENTE

6.2 rispettare rigorosamente il principio per il quale le entrate a carattere non ricorrente, quali quelle derivanti dai rimborsi occasionali/introiti e rimborsi diversi, dalle sanzioni per violazioni al codice della strada, dagli oneri concessori e dal recupero della evasione contributiva, devono essere destinate al finanziamento delle spese correnti di eguale natura non originate da cause permanenti, al fine di assicurare un riequilibrio stabile del bilancio avendo cura di mantenere tale destinazione anche durante la gestione, dando corso agli impegni in misura non superiore a quanto effettivamente riscosso;

ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

6.3 assicurare e mantenere durante la gestione dell'esercizio finanziario la corrispondenza di qualsiasi entrata a destinazione vincolata con le finalizzate spese, avendo cura di imputare le spese solo dopo l'effettivo accertamento delle relative entrate;

CORRETTA CLASSIFICAZIONE CONTABILE

6.4 procedere alla redazione del nuovo schema di bilancio armonizzato, adottare il nuovo regime per le variazioni di bilancio, predisporre il DUP, il Piano dei conti integrato e la

MOD. 4 UGO
INTERNO 204

MOD. 4 UGO ** Mod. 830



Il Ministro dell'Interno

codifica della transazione elementare, dare applicazione al principio di contabilità economico-patrimoniale, predisporre il bilancio consolidato;

6.5 nel 2017 è obbligatoria la sostituzione delle codifiche Siope con quelle del Piano dei conti integrato;

6.6 esatta allocazione contabile dei trasferimenti erariali e delle attribuzioni di entrata da federalismo fiscale sia come singola descrizione di voce che come importo rinvenibili sul sito internet del Ministero dell'interno;

6.7 le risorse per il risanamento dell'ente sono quelle entrate di competenza dell'organo straordinario della gestione, vanno a formare la massa attiva del dissesto e devono trovare allocazione nel bilancio al titolo I della spesa. Si tratta del recupero dei ruoli pregressi delle entrate dell'ente (fino al 31/12/2016), ad eccezione dei fondi delle gestioni vincolate, delle entrate straordinarie e, del ricavo dell'alienazione del patrimonio disponibile dell'ente, ove necessario.

MONITORAGGIO E CONTROLLO

6.8 attivare adeguati sistemi di monitoraggio e di controllo dell'andamento della gestione finanziaria, adottando tempestivamente i provvedimenti necessari a salvaguardare e mantenere gli equilibri di bilancio;

6.9 valutare, per il futuro, il ricorso all'indebitamento, verificando adeguatamente le reali compatibilità di bilancio e nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 204, primo comma, del TUOEL con le modifiche apportate, da ultimo, dall'articolo 1, comma 539, della legge 23.12.2014 n. 190 che ha stabilito la percentuale del 10% dall'anno 2015;

6.10 valutare il complesso delle risorse necessarie per la liquidazione della massa passiva e, ove necessario, trasferire risorse all'Osl provenienti dalla vendita del patrimonio disponibile prioritariamente rispetto a possibili utilizzi per spese di investimento;

6.11 prevedere nei bilanci degli esercizi di competenza, le risorse necessarie per il completo risanamento dell'ente anche attraverso l'applicazione degli avanzi di amministrazione per la parte non vincolata;

6.12 tenere conto del comma 3 bis dell'articolo 187 del TUOEL, aggiunto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, con legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi del quale l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 202, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193;

6.13 rispettare i principi del bilancio di cui all'art. 162 del TUOEL, con particolare riferimento a quanto disposto dal comma 4;

6.14 curare la redazione e l'aggiornamento periodico dell'inventario dei beni;

6.15 allegare al bilancio di previsione un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711, dell'art. 1 della legge

in. Int. - DAIT - D.C.F.L. - Ufficio I Consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati - Prot. Ingresso N.0049396 del 11/05/2020

MOD. AR. 0
SISTANO 254




MOD. 4 UCO #7 Mod 835

Il Ministro dell'Interno

28 dicembre 2015, n. 208;

6.16 prevedere nei bilanci degli esercizi di competenza il fondo crediti di dubbia esigibilità al fine di compensare eventuali minori entrate derivanti da crediti divenuti parzialmente o totalmente inesigibili per preservare l'ente da possibili squilibri. Per quanto attiene all'utilizzo del fondo, lo stesso non va impegnato, confluendo in tal modo, a fine esercizio, nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato.

Min. Int. - DAIT - D.C.F.L. - Ufficio I Consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati - Prot. Uscita N.0049465 del 11/05/2020



PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

**APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU E LE
RELATIVE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020 DA SOTTOPOPRRE ALL'APPROVAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

- parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
 parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate.

Partinico, li .././.....

Il Responsabile del Settore

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

parere FAVOREVOLE

parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile per le motivazioni allegate.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento regionale:

parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Imp.	Imp.
.....	€ xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxx	xxxx/xxxx	xxxx/xxxx

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Acc.	Acc.
.....	€ xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxx	xxxx/xxxx	xxxx/xxxx

e si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa”;

parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile e non si appone l'attestazione della copertura finanziaria, per le motivazioni allegate.


Partinico, li .././.....

Il Responsabile del Settore

Controdeduzioni del Settore proponente alle osservazioni di cui al parere di regolarità contabile

Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore proponente con nota mail prot.....

Parere di regolarità tecnica confermato: SI NO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. AREZZO ROSARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
GUARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____

Partinico, li _____ Il Responsabile della pubblicazione on line _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all'albo *on line* di cui sopra

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per quindici giorni consecutivi.

Partinico, li _____

Il Segretario Generale
GUARINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28.5.2010

- in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione come sopra certificato
 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva dall'organo deliberante



Il Segretario Generale
GUARINO